

(N. 944)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1955 (V. Stampato N. 1340)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(ERMINI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 FEBBRAIO 1955

Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; assegnazione di due miliardi al Commissario generale del territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(*Indennità ai dipendenti dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste*).

È autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la corresponsione *una tantum* al personale dello Stato ed al personale degli Enti locali in servizio da almeno tre mesi al 5 ottobre 1954 negli Uffici del territorio di Trieste, di un'indennità straordinaria pari, rispettivamente, a sei mensilità dell'indennità di emergenza spettante fino all'entrata in vigore della presente legge ed a due mensilità della complessiva retribuzione spettante alla stessa data.

L'indennità spettante al personale degli enti locali è corrisposta da questi ultimi con facoltà di chiederne il rimborso allo Stato.

Art. 2.

(*Provvedimenti di emergenza*).

È autorizzata la spesa di due miliardi di lire per interventi straordinari del Commissario generale per il territorio di Trieste riguardanti le esigenze immediate delle popolazioni di confine, la sistemazione provvisoria dei profughi, le necessità di avviamento al lavoro e per l'adozione di altri provvedimenti richiesti da particolari situazioni di emergenza connesse al trasferimento dell'anzidetto territorio.

L'erogazione della somma indicata nel precedente comma è effettuata dal Commissario generale valendosi di aperture di credito, il cui importo, in deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, può raggiungere il limite massimo di 250 milioni.

Art. 3.

(*Autorizzazione di spesa per l'Università di Trieste*).

È autorizzata la spesa di lire 700 milioni per il completamento degli edifici e delle attrezzature tecniche dell'Università di Trieste.

Con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di concerto con il

Ministro del tesoro, la somma indicata nel precedente comma è ripartita fra le spese di competenza dei Ministeri anzidetti.

Art. 4.

(*Contributi a favore di enti nel comune di Trieste*).

I mutui di 2.600, 1.700, 523 e 330 milioni di lire, accordati dal Governo militare alleato, rispettivamente, ai Magazzini generali, alla Azienda comunale elettricità, Gas ed Acqua, all'Ente porto industriale ed all'Ente Fiera di Trieste sono convertiti in contributi a fondo perduto a favore degli Enti anzidetti.

Art. 5.

(*Copertura delle spese*).

Alle spese previste dagli articoli 1, 2, 3, si fa fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal prestito nazionale redimibile cinque per cento, denominato « Trieste », emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

Le somme indicate negli articoli 1 e 2 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-55. Le somme non erogate nell'esercizio saranno riportate nell'esercizio successivo.

Le somme conseguenti al riparto previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione dell'esercizio 1954-55.

Art. 6.

(*Variazioni di bilancio*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI